



# Comune di Novara

## **Settore 8 - Polizia Municipale**

**UOC Segnaletica e viabilità**

### **Ordinanza del Dirigente n. 640 del 31/03/2023**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIALE PIAZZA D'ARMI CIVICO 3/A - 26/B DAL 04-04-2023 AL 15-04-2023**

Preso atto della richiesta avanzata dalla **DITTA FIBERCOP SPA PROT. INT. N. 39410 DEL 31-03-2023** tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIALE PIAZZA D'ARMI CIVICO 3/A -26/B con ripristini manto stradale;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

**Visto** l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 ( espletamento dei servizi di polizia stradale ) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

**Visto** l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

**Visti** altresì i regolamenti comunali di competenza;

**ORDINA**

#### **SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE**

Dal giorno 04 aprile 2023 sino al giorno 15 aprile 2023, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Viale Piazza D'Armi

tratto compreso tra il civico 3/A e il civico 26/B, AMBO I LATI;

#### **RESTRINGIMENTO CARREGGIATA**



- ◆ Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE;
- ◆ Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA , Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio,
- ◆ L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica, Marinella Battioli;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 31/03/2023

IL RESPONSABILE  
atto sottoscritto digitalmente  
Paolo Cortese